



Comune di Mentana

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici e Ambiente

Via Tre Novembre 19, 00013 Mentana (RM)

protocollo@pec.comune.mentana.rm.it fax: 06.90969290

schema LETTERA DI INVITO E DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1) lette. d) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 4 dell'art. 50 e dell'art. 108 del Codice, per l'appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo plesso scolastico da destinarsi a scuola dell'infanzia ed a scuola primaria di primo grado, frazione di Castelchiodato, in Mentana.

Codice CUP: J32E19000100004 - Codice CIG: _____

Procedura Asmecom # _____ Scadenza presentazione offerta ore: ____:____ del giorno: ____/____/_____

Procedura di gara: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art.50, comma 1 – lett. d) del DLgs 36/2023;

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell'art. 108 e art. 50 comma 4 del DLgs 36/2023;

PREMESSE

Con Determina a contrarre n. ____ del ____/____/2025, il Comune di Mentana ha determinato di affidare l'appalto relativo lavori di "Realizzazione di un nuovo plesso scolastico da destinarsi a scuola dell'infanzia ed a scuola primaria di primo grado, frazione di Castelchiodato, in Mentana" in conformità alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali contenute nel progetto posto a base di gara e nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 256 del 23.06.2022 come aggiornati e sostituiti dal D.M. 24.11.2025.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) denominata TuttoGare PA, messa a disposizione da Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, accessibile all'indirizzo <https://piattaforma.asmecom.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento massima prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, come disciplinato dall'Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023 raccordato con gli obiettivi di efficienza decisionale indicati nell'articolo 11, comma 2, lettera b-ter) dell'allegato II.4 al Codice.

Il luogo di svolgimento dei lavori in appalto è in Mentana, frazione di Castelchiodato, Via Val di Passa snc.

Informazioni generali sull'appalto:

- NUTS: ITI 43
- CIG: _____
- CUP: J32E19000100004
- CUI: _____
- CPV: 452141 – Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia; 4521421 Lavori di costruzione di scuole

elementari

- Il **Responsabile Unico del Progetto** è il Geom. Luca Miozzi, Via III Novembre 19, Mentana (RM), telefono 06 90969209, indirizzi di posta elettronica:
- Posta elettronica: l.miozzi@comune.mentana.rm.it
- Posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it
- **Stazione Appaltante:** Comune di Mentana, piazza Borghese 4, 00013 Mentana (RM), 06.909691 www.comune.mentana.it , Pec: protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

1. PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto

dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato NORME TECNICHE DI UTILIZZO, visionabile attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php (NB: verificare l'ultimo aggiornamento disponibile al momento dell'utilizzo della piattaforma).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la amministrazione concedente valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga del termine limitata ad alcune ore ed estesa al massimo fino al giorno successivo alla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la amministrazione concedente rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la amministrazione concedente procede alla riedizione della procedura.

La amministrazione concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono

compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato **NORME TECNICHE DI UTILIZZO**, visionabile attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php (NB: verificare l'ultimo aggiornamento disponibile al momento dell'utilizzo della piattaforma), che costituisce parte integrante del presente disciplinare anche se non materialmente allegato.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte previa registrazione da parte dell'Operatore Economico.

1.1 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento denominato **NORME TECNICHE DI UTILIZZO**, visionabile attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php (NB: verificare l'ultimo aggiornamento disponibile al momento dell'utilizzo della piattaforma), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 1. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 2. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 3. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.2 - IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione e registrazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) TuttogarePA, presso Asmel - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, utilizzando i canali messi a disposizione da quest'ultima, che al momento della redazione del presente documento sono: sito internet <https://piattaforma.asmecomm.it> , e-mail: assistenza@asmecomm.it , call center di supporto agli Operatori Economici: +39 800 719 717

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto esecutivo;
- 2) Lettera di invito e Disciplinare di gara, contenente istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa e, relativi modelli allegati:
 - 2.1) Modello 1 – Istanza di partecipazione
 - 2.2) Modello 2 – Patto di integrità
 - 2.3) Modello 3 – Dichiarazione Anti-Pantouflage
 - 2.4) Modello 4 – Dichiarazione tracciabilità pagamenti
 - 2.4) Modello 5 – Offerta Economica
 - 2.5) Modello 6 – Dichiarazione Costo manodopera e sicurezza aziendale
- 3) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico in formato elettronico (compilabile tramite la Piattaforma)

I lavori in appalto dovranno essere eseguiti in conformità alle previsioni del progetto posto a base di gara, come integrate dai contenuti dei documenti posti a base di gara e dell'offerta dell'affidatario.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: e sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) al seguente link

2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno **dodici giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica e devono essere generate esclusivamente tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **tre giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale del Comune di Mentana. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra il Comune di Mentana e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma (PAD). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono presso la Piattaforma utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative:

- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;

avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 - lettera b) e lettera d), del Codice la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In pendenza del termine di deposito delle offerte, il Comune di Mentana potranno usare la piattaforma telematica indicata al precedente punto 1.1 per eventuali comunicazioni ai concorrenti e, anche successivamente a detto termine, per le comunicazioni di carattere generale inerenti l'appalto in oggetto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara d'appalto, pertanto, sono **invitati a prendere regolarmente visione**, fino al termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, di eventuali pubblicazioni e/o avvisi presenti sulla Piattaforma (PAD) nella sezione dedicata alla presente procedura di gara.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO

L'appalto riguarda l'affidamento dei lavori di "realizzazione di un nuovo plesso scolastico da destinarsi a scuola dell'infanzia ed a scuola primaria di primo grado, frazione di Castelchiodato, in Mentana. CUP: J32E19000100004

3.2 BREVE DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo plesso scolastico da destinarsi a scuola dell'infanzia ed a scuola primaria di primo grado, nella frazione denominata Castelchiodato, in Mentana. La realizzazione del nuovo edificio scolastico presuppone innanzitutto i seguenti interventi:

- demolizione/rimozione delle strutture esistenti (muri in c.a., parapetti, pavimentazioni e recinzioni);
- riprofilatura altimetrica del sito, prevedendo interventi di scavo e sbancamento, nonché la realizzazione di opere di sostegno, finalizzate a livellare e portare l'area alla stessa quota e permettere un'adeguata sistemazione delle aree esterne, compatibile con gli accessi della nuova struttura.

La scelta progettuale prevede la demolizione e la successiva costruzione di un edificio ad altissima prestazione energetica, con fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo, coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ).

L'edificio in progetto sarà strutturato su due piani:

- un piano terra, dove si sviluppano i due corpi (scuola e mensa);
- un piano primo accessibile da una scalinata interna e di un ascensore interno (solo per il corpo scuola).

L'edificio scolastico si compone di 2 volumi a base rettangolare uniti da un terzo volume a mo' di ventaglio, destinato all'accesso, all'accoglienza e alla distribuzione dell'utenza nelle varie aree. All'esterno sarà posizionato un quarto volume, adibito a mensa (refettorio) sviluppato solo su un unico piano fuori terra.

Il progetto esecutivo, facente parte integrante della documentazione di gara, è stato verificato con verbali prot. n. 12640/2025 e n. 22184/2025, validato con verbale n. 22718/2025 ed approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 96 del 29.05.2025.

3.2 LUOGO DI ESECUZIONE

Mentana, frazione di Castelchiodato, Via Val di Passa snc

3.3 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente disciplinare fornisce le indicazioni ai concorrenti in merito alle modalità e forme per la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'appalto sarà affidato mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d) del Dlgs 36/2023. L'aggiudicazione avverrà mediante ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. comma del Codice.

3.4 DIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale tratta di lavorazioni strettamente interconnesse tra loro, per le quali non risulterebbe economicamente conveniente né tecnicamente possibile la suddivisione in lotti

3.5 IMPORTO LAVORI

L'importo a base di gara è pari € **1.554.843,80** (euro unmilione cinquecentocinquantaquattromilaottocentoquarantatre/80), al netto dell'applicazione di un preribasso del 5%, oltre IVA di Legge al 10%, di cui:

- € **1.028.393,67** (euro unmilioneventottomilatrecentonovantatre/67), importo lavori soggetti a ribasso
- € **476.981,13** (euro quattrocentosettantaseinovecentottantuno/13), per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta, fatto salvo le disposizioni di cui all'art. 41, comma 14 del codice;
- € **49.469,00** (euro quarantanovemilaquattrocentosessantanove/00), per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

I costi della manodopera, sono stati determinati in misura di € 476.981,13. Essi non sono soggetti a ribasso. Tuttavia, il medesimo art. 41 comma 14 prevede che: "Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale".

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Contratto collettivo applicabile (CCNL), ai sensi dell'art.11, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è quello dell'**EDILIZIA**, in considerazione della tipologia delle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OG1.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del citato art.11 gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente C.C.N.L. da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il C.C.N.L. territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art 110 del citato D. Lgs. 36/2023.

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla stazione appaltante, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, si stabilisce che per la partecipazione alla presente procedura gli operatori Economici dovranno garantire l'adempimento agli impegni di cui all'art. 102 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023

Costi per l'attuazione delle misure di sicurezza, stimati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e quantificati nella misura su indicata, sono stati predeterminati e stimati dalla Stazione Appaltante: essi sono tenuti distinti dall'importo soggetto a ribasso d'asta in quanto rappresentano la quota da non assoggettare a ribasso. Detti costi non sono soggetti ad alcuna verifica di congruità essendo stati quantificati e valutati a monte dal Comune di Mentana e, pertanto, sono congrui per definizione.

L'importo a base di gara è stato calcolato applicando i prezzi unitari di cui alla vigente tariffa regionale integrata con nuovi prezzi per i quali sono state elaborate le relative analisi: si rimanda ai pertinenti elaborati del progetto posto a base d'asta.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In relazione ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto, nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 110 – comma 5, lett. c) – del Codice.

3.6 FONTI DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto trova copertura finanziaria in parte mediante devoluzione di mutui contratti presso Cassa Depositi e Prestiti SpA, Pos. 6019782/01 e Pos. 6206617 ed in parte mediante utilizzo di fondi propri comunali derivanti da applicazione di avanzo vincolato;

Il corrispettivo dell'appalto è dato **“a corpo”**, ai sensi dell'art.5 comma 1 lett. a) dell'Allegato I.7 del “Nuovo Codice”.

Per l'appalto in oggetto:

- a) i termini per l'ultimazione come indicati nell'elaborato del progetto esecutivo e decorrono dalla data risultante dal relativo verbale di consegna del cantiere;
- b) in caso di inadempienze contrattuali, ai sensi dell'art. 122 del Codice, saranno applicate le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto;

3.7 PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e nel rispetto dei termini previsti delle disposizioni dell'art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023, in funzione del raggiungimento dell'importo lavori di **€ 150.000,00 (centocinquantamila)** come contabilizzato dalla Direzione Lavori con l'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori.

Il Comune di Mentana, in ogni caso ed ai sensi dell'art. 125 - comma 2 - del D. Lgs. n. 36/2023, si riserva di stabilire, in sede di stipulazione del contratto ed in accordo con l'aggiudicatario un diverso termine di pagamento comunque non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Tale accordo, ai sensi dell'art. 7 – comma 1 – del D. Lgs. n. 231/2002, avrà riguardo della corretta prassi commerciale, della natura dei lavori oggetto del contratto, dei flussi finanziari di cassa in entrata a del Comune di Mentana, dei tempi tecnici strettamente necessari alle procedure di verifica. Al riguardo si specifica che, in caso di mancato accordo con l'aggiudicatario, opereranno le condizioni di verifica e di pagamento sancite a livello legislativo.

Anticipazione: Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del Codice all'aggiudicatario è dovuta – su richiesta scritta dell'appaltatore – un'anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del valore netto del contratto d'appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione come risultante dal relativo verbale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari alla stessa anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte del Comune di Mentana. L'aggiudicatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.8 - DURATA

Il termine per dare ultimati i lavori, come indicato nel Cronoprogramma, è pari a **365 (trecentosessantacinque) giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna di cui all'art. 121, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023.

Il termine ultimo può essere modificato (proroga) nei limiti ed alle condizioni previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3.9 - VARIAZIONI, OPZIONI E RINNOVI

In corso d'opera il contratto d'appalto potrà essere modificato solamente nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.

3.3 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del Codice si applica l'istituto della revisione prezzi, secondo le modalità contenute all'allegato II.2-bis

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all'art. 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65 - comma 2, lettera g) - del Codice, devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume

il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 65 - comma 2, lettera b), d) - del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94-95-96-97-98-100 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65 - comma 2, lettere b) e d) - del Codice la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96-97-98-100 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5 - lettera b), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità ed il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione dalla gara**, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nella lettera di invito a formulare offerta e nel presente disciplinare, come specificato nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti devono essere trasmessi e saranno acquisiti dal Comune di Mentana mediante il **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** di cui alla delibera ANAC n. 464/2022: i concorrenti, accedendo al FVOE hanno la possibilità di creare un *repository* dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alla presente procedura di affidamento.

Ai sensi dell'art. 33, comma 9 del Codice sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla lettera di invito a formulare offerta e dal presente disciplinare.

6.1 - REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) **Iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice deve dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11 ;

b) **assenza delle clausole di esclusione** di cui agli artt. 94-95-96-97-98-100 del D. Lgs. n. 36/2023 e, in generale, della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

c) **assenza di cause di incompatibilità** che comportano l'esclusione dalla procedura di gara.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 - QUALIFICAZIONE DEGLI ESECUTORI DI LAVORI PUBBLICI

Per la partecipazione alla presente gara d'appalto è necessario essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti ai sensi dell'allegato II.12 del Codice come indicato nella seguente tabella:

Lavorazione	Categoria e classifica	Qualificazione e obbligatoria (si/no)	Importo (€)	Incid. %	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalente o scorporabile	Subappal. (si/no)	% sub.
Edifici civili e industriali	OG1 <i>cl. III-Bis</i>	SI	€ 1.239.240,32	77,02%	Prevalente	SI	<50
Impianti tecnologici	OG11 <i>cl.II</i>	SI	€ 369.729,46	22,98%	Scorporabile	SI	100%
Totale			€ 1.608.969,78	100 %			

Si specifica che gli importi contenuti nella soprastante tabella sono desunti dal Capitolato Speciale d'Appalto ai soli fini della determinazione dei requisiti di partecipazione e non tengono conto dell'applicazione del 5% di preribasso applicato dalla Stazione Appaltante

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'allegato II.12 del Codice, la qualificazione in categoria/e ed in classifica/classifiche adeguata/e ai lavori da assumere.

Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, ciascun operatore economico raggruppato dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del Codice in misura corrispondente alla quota dei lavori che assumerà all'interno del raggruppamento.

Gli **operatori economici mandanti** per i quali, in funzione della quota dei lavori da assumere, non sia necessario il possesso dell'attestato SOA (per assunzione di una quota di lavori inferiori a € 150.000,00), dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara non inferiore all'importo dei lavori da assumere. Per la comprova del requisito occorre produrre originale o copia autentica, di fatture relative a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara di importo non inferiore all'importo dei lavori da assumere;

2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto_1). Per la comprova del requisito occorre produrre originale o copia autentica di documenti atti a dimostrare il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara: bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano, articoli 2423 e seguenti del codice civile, corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito; **oppure** dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico corredati da relativa ricevuta di presentazione; **oppure** libri paga. Detti documenti possono essere relativi anche ad un solo anno del quinquennio antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito a formulare offerta;

3) possesso di adeguata attrezzatura tecnica. Per la comprova del requisito occorre produrre elenco dettagliato dell'attrezzatura tecnica di cui si dispone corredato da originale o copia autentica dei documenti di disponibilità: fatture di acquisto, fatture di leasing.

La comprova è effettuata ai sensi dell'art. 105 e all. II.8 del Codice.

6.3 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai fini della qualificazione alla presente gara d'appalto trovano applicazione le disposizioni dall'art. 94 all'art. 106 del D.Lgs, n. 36/2023;

6.4 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui agli artt. 65 e 68 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla lettera di invito a formulare offerta ed al precedente punto 6.1 - lett. a) deve essere posseduto da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui alla lettera di invito a formulare offerta ed al precedente punto 6.1 - lett. a) deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento o il consorzio.

I requisiti di qualificazione degli esecutori dei ll.pp. di cui alla lettera di invito a formulare offerta ed al precedente punto 6.2 devono essere posseduti in funzione dell'attività effettivamente svolta in seno al raggruppamento, al consorzio o GEIE.

6.5 - INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 - comma 2, lett. b) e d) - del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui alla lettera di invito a formulare offerta ed al precedente punto 6.1 – lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di cui alla lettera di invito a formulare offerta ed al precedente punto 6.2, devono essere posseduti:

a) per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2 - lett. b), del Codice direttamente dal Consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 - lett. d), del Codice dal Consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

I consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2 - lett. d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2 - lett. b), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui alla lettera di invito a formulare offerta ed al presente disciplinare anche mediante ricorso all'avvalimento. In tal caso trovano applicazione le previsioni normative di cui all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, cui si rimanda.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera di invito a formulare offerta ed al precedente punto 6.1 del presente disciplinare.

Non è consentito l'avvalimento nei casi previsti dall'art. 104, comma 10, del Codice.

L'ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare:

a) il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane. Ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice il

contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

- b) l'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- c) una dichiarazione sottoscritta dalla stessa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui agli artt. 94-95-96-97-98-100 del Codice nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dal concorrente risultato aggiudicatario, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 104 comma 5, nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, comma 15, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, purché la sostituzione dell'impresa ausiliaria non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante esclude l'operatore economico.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il soggetto deputato all'espletamento della gara o la Stazione Appaltante comunicano l'esigenza al R.D.P., il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al precedente punto 2.3 del presente disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e/o le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e quindi è causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è retto dalle disposizioni dell'art. 119 del Codice, cui si rimanda.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 - lettera d), del Codice il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti di lavoro/servizio/fornitura che intende o deve subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice.

L'aggiudicatario può affidare in subappalto o concedere in cottimo le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice;

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'[articolo 60, comma 2](#).

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Sussiste l'obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art.119, comma 5, del Codice.

9. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice per l'appalto in oggetto non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso le aree di intervento è **obbligatorio**. Trattandosi di lavorazioni da eseguirsi su area pubblica, liberamente accessibile e visionabile senza necessità di accompagnamento, l'Operatore Economico dovrà produrre opportuna dichiarazione di essersi recato sul luogo dei lavori, di avere esaminato gli elaborati progettuali posti a base di gara e di conoscere e aver verificato tutte le condizioni dell'appalto, secondo il modello di Istanza di partecipazione predisposto dalla Stazione Appaltante.

Il sopralluogo si rende necessario affinché il concorrente possa rendersi conto delle problematiche e delle caratteristiche del sito, inserito in un contesto urbano, e di tutte le condizioni legate all'apprestamento ed alla logistica del cantiere che possono influenzare l'offerta richiesta.

Nel caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti la suddetta presa d'atto andrà prodotta dalla sola impresa mandataria.

Il soggetto incaricato dal concorrente della visione dei luoghi e/o del ritiro della documentazione e/o del rilascio di dichiarazioni in ordine alla presa visione dei luoghi dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico concorrente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il

raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 - comma 2, lettera b) e d) - del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** (euro centosessantacinque/00) e comunque secondo gli importi e le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la amministrazione concedente può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma (PAD). Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare di gara. L'offerta e la documentazione amministrativa devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore del giorno a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si invitano altresì i concorrenti a prendere visione del già citato documento denominato **NORME TECNICHE DI UTILIZZO**, visionabile attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php (NB: verificare l'ultimo aggiornamento disponibile al momento dell'utilizzo della piattaforma).

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 1.1.

La PAD accetta esclusivamente file con i seguenti formati .pdf - .p7m - .zip - .rar

12.1 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per il caricamento dell'offerta all'interno della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) i concorrenti dovranno fare riferimento a quanto riportato nell'art. 1 del presente disciplinare e nel documento denominato **NORME TECNICHE DI UTILIZZO**, visionabile attraverso il link:

https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php (NB: verificare l'ultimo aggiornamento disponibile al momento dell'utilizzo della piattaforma), cui si rimanda.

L'OFFERTA è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La amministrazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata con le modalità previste nella PAD (tramite comunicazione a video, sulla casella di posta indicata e all'interno della propria area riservata).

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni naturali e consecutivi** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della amministrazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta dal disciplinare di gara.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio la omessa dichiarazione di impegno di cui all'art 102 del d.lgs 36/2023

Ai fini del soccorso istruttorio la amministrazione concedente assegna al concorrente un termine **non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la amministrazione concedente procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'amministrazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine massimo di **10 giorni naturali e consecutivi**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) la seguente documentazione amministrativa:

- Modello 1 – Istanza di partecipazione
- Modello 2 – Patto di integrità
- Modello 3 – Dichiarazione Anti-Pantouflage
- Modello 4 – Dichiarazione tracciabilità pagamenti
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico (**compilabile tramite la Piattaforma**)
- Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- Eventuale documentazione in caso di avalimento di cui al successivo **punto 14.4**;
- Eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al successivo **punto 14.6**;
- Nel caso di operatore economico ammesso alla procedura di concordato con continuità aziendale: relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma - lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- Nel caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'articolo 46 - comma 2 - decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021).

La "**DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**" va redatta in conformità alle indicazioni contenute nel presente Disciplinare di Gara e nelle Norme Tecniche di Utilizzo della PAD, che qui si intendono allegate, e va prodotta (mediante caricamento nella piattaforma telematica) entro i termini indicati nella lettera di invito a formulare offerta e nel **Paragrafo 12** del presente disciplinare. Si richiamano, in particolare, le disposizioni del successivo **punto 14.7** del presente disciplinare.

14.1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. **01 Istanza di partecipazione**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) **esclusivamente in modalità on line** utilizzando la procedura informatica abilitata presso la piattaforma telematica che qui si intendono integralmente richiamate.

Il concorrente, inoltre, presenta il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al **Paragrafo 6** e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- a) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla amministrazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la amministrazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

14.3 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

14.5 - CAMPIONI

Per la gara in oggetto non è prevista la consegna di campioni.

14.6 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

14.6.1 - Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- a) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- b) dichiarazione sottoscritta con firma digitale con indicazione della/e categoria/e di lavori e relativa/e quota/e percentuale/i che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

14.6.2 - Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- d) dichiarazione sottoscritta con firma digitale con indicazione della/e categoria/e di lavori e relativa/e quota/e percentuale/i che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

14.6.3 - Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- e) dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - e.1) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - e.2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - e.3) l'indicazione della/e categoria/e di lavori e relativa/e quota/e percentuale/i che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

14.6.4 - Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- f) copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- g) dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- h) dichiarazione sottoscritta con firma digitale con l'indicazione della/e categoria/e di lavori e relativa/e quota/e percentuale/i che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

14.6.5 - Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- i) copia del contratto di rete;
- j) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- k) dichiarazione sottoscritta con firma digitale con l'indicazione della/e categoria/e di lavori e relativa/e quota/e percentuale/i che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

14.6.6 - Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

14.6.6.1 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- l) copia del contratto di rete
- m) copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- n) dichiarazione sottoscritta con firma digitale con l'indicazione della/e categoria/e di lavori e relativa/e quota/e percentuale/i che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

14.6.6.2 - in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- o) copia del contratto di rete
- p) dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - p.1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - p.2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - p.3) la/le categoria/e di lavori e relativa/e quota/e percentuale/i che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

14.6.7 - Per i consorzi stabili

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della amministrazione concedente del possesso dei requisiti dichiarati;
 - c. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

14.6.8 - Per consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della amministrazione concedente del possesso dei requisiti dichiarati;
 - b. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

14.7 - Disposizioni generali in ordine all'utilizzo dei modelli

L'utilizzazione dei modelli predisposti dalla stazione appaltante è facoltativa: essi possono essere completati con i dati richiesti o, eventualmente, trascritti su carta intestata del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente intenda utilizzare i suddetti modelli per fornire i dati e/o rendere le dichiarazioni necessari per partecipare alla presente gara, come richiesti dal presente disciplinare di gara egli resta l'unico

responsabile dell'esatta compilazione dei modelli stessi nonché della rispondenza del contenuto dei modelli compilati alle richieste di cui al presente disciplinare.

L'errata e/o incompleta compilazione del DGUE e/o degli altri modelli allegati al presente disciplinare e/o la produzione di dichiarazioni e/o modelli il cui contenuto non sia esattamente rispondente alle richieste di cui al presente disciplinare comporta l'esclusione dalla gara del concorrente, trovando applicazione, comunque, le disposizioni dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, in merito alla sanatoria delle irregolarità.

Il mancato adempimento alle disposizioni della presente sezione del disciplinare di gara costituisce irregolarità essenziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 101 del Codice, fatto salvo che il fatto non determini motivo di esclusione automatica del concorrente in quanto comportante violazione dei principi dell'inalterabilità del contenuto dell'offerta, dell'assoluta certezza in ordine alla provenienza ed al contenuto della stessa, di segretezza che presiede alla presentazione della medesima, di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

15. OFFERTE

15.1 – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico, a pena di inammissibilità dell'offerta, inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella summenzionata Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e nelle Norme Tecniche di Utilizzo, visionabili attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto [14.1](#) e deve contenere, a pena di esclusione, in quanto considerati requisiti necessari dell'offerta, i seguenti documenti:

- **relazione tecnica delle migliorie offerte**, suddivisa in paragrafi e sub-paragrafi corrispondenti ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1. La relazione deve essere composta di massimo n. 20 (venti) pagine fronte-retro in formato A4, numerate progressivamente da 1 a 25. Non saranno computate nel precedente numero massimo le pagine contenenti la copertina e l'indice. Ulteriori pagine rispetto a quelle previste non saranno oggetto di valutazione e ai contenuti in esse riportati, riferiti ai criteri/sub criteri di cui al successivo punto 16.1, sarà assegnato il punteggio zero.
- **Elaborati grafici esplicativi delle migliorie offerte**, in formato massimo A0 ed in quantità massima di n. 5 (cinque) elaborati, numerati progressivamente da 1 a 5. Ulteriori elaborati rispetto a quelli previsti non saranno oggetto di valutazione e ai contenuti in esse riportati, riferiti ai criteri/sub criteri di cui al successivo punto 16.1, sarà assegnato il punteggio zero.
- **in caso di avvalimento premiale**, ai sensi dell'art. 104, comma 12 del Codice, contratto di avvalimento.

Tutte le lavorazioni, servizi e forniture previste e/o proposte dovranno rispettare i CAM di riferimento.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 16.1 i seguenti elementi: descrizione delle modalità organizzative, esecutive e di attuazione, delle migliorie proposte rispetto alla documentazione predisposta a base di gara e secondo la programmazione temporale proposta.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

La Commissione valuterà le proposte migliorative sulla base della loro qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, relativamente a ciascuno dei criteri e subcriteri riportati al punto 16.1.

Si evidenzia come, nell'esposizione delle proprie offerte migliorative, gli operatori economici, NON debbano riportare elementi che anticipino compiutamente l'offerta economica.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Resta ferma, la facoltà della amministrazione concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

15.2 – OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico, a pena di inammissibilità dell'offerta, inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella summenzionata Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) secondo le modalità indicate nel presente disciplinare e nelle Norme Tecniche di Utilizzo, visionabili attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php.

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. **PREZZO) Riduzione percentuale dell'importo posto a base di gara**, al netto del pre-ribasso del 5% applicato dalla stazione appaltante, dell'Iva e/o altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a **due cifre decimali**. In caso sia indicato un numero superiore di cifre decimali, l'offerta sarà automaticamente arrotondata alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Nel caso di cifre decimali inferiori le cifre mancanti saranno assunte uguali a zero [Punteggio Massimo 5 pt]
2. **TEMPO) Riduzione tempo di esecuzione lavori, espressi in termini di numero di giorni in diminuzione** rispetto al cronoprogramma del progetto esecutivo posto a base di gara pari a 365 giorni naturali e consecutivi. Verranno prese in considerazione fino a **zero cifre decimali** [Punteggio Massimo 5 pt]
3. **Elaborato** contenente la quantificazione economica delle migliorie proposte nell'offerta tecnica.
4. **Elaborato** contenente le modalità per l'adempimento agli impegni di cui all'art. 102 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 di cui all'art. 3.5 del Disciplinare di gara.
5. **Eventuale Dichiarazione di equivalenza** delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL se diverso da quello indicato all'art. 3 del Disciplinare.

L'importo a base di gara comprende i costi della **manodopera** pari ad **€ 476.981.13**. I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. L'offerta economica è determinata in base ai costi della manodopera e della sicurezza così stimati. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera sopra riportati.

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice nella propria offerta economica il concorrente deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le dichiarazioni a corredo dell'offerta richieste per partecipare alla presente gara d'appalto producendo la "**Documentazione di dettaglio**" che va redatta utilizzando, preferibilmente, il

Modello 6 – Dichiarazione Costo manodopera e sicurezza aziendale predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente disciplinare di gara. Tale **Modello 6** contiene:

- l’indicazione ed il dettaglio dei costi della manodopera;
- l’indicazione ed il dettaglio dei costi della sicurezza aziendale.

L’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza è obbligatoria: la mancanza di tale indicazione comporta l’esclusione dell’offerta dalla gara d’appalto senza possibilità di sanatoria dell’irregolarità mediante applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio.

Il suddetto **Modello 6** è sottoscritto, a pena di esclusione, come indicato al **punto 14.1** del presente disciplinare e in relazione alla sua compilazione si applicano le disposizioni del precedente **punto 14.7** del presente disciplinare.

In relazione ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 110, comma 5 – lett. d), del Codice. In relazione agli oneri aziendali della sicurezza la Stazione Appaltante procederà alla verifica di congruità, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori/servizi/forniture in appalto, nell’ambito del procedimento di verifica dell’anomalia, ai sensi dell’art. 110 – comma 5, lett. d) – del Codice.

L’offerta presentata secondo le modalità precisate nella lettera di invito a formulare offerta e nel presente Disciplinare di gara, deve essere sempre inferiore all’importo a base d’asta soggetto a ribasso; non saranno prese in considerazione offerte in aumento, offerte parziali e/o incomplete, offerte condizionate o a termine, offerte incompatibili con la regolamentazione comunale. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

I partecipanti alla gara, sulla base della documentazione posta a base di gara, dovranno illustrare in apposite relazioni, gli interventi necessari a realizzare le migliori proposte.

La Commissione valuterà le proposte migliorative sulla base della loro qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, relativamente a ciascuno dei criteri e subcriteri di seguito riportati.

Si evidenzia come, nell'esposizione delle proprie offerte migliorative, gli operatori economici, NON debbano anticipare elementi che anticipino compiutamente l'offerta economica.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI T/D/Q	PUNTI MAX
A	Organizzazione e gestione del cantiere.	A.1	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: dell'organizzazione e della gestione dell'area di cantiere, volte a garantire più alti livelli di sicurezza per i lavoratori ed al contenimento dei disagi per la cittadinanza residente.	D	8
B	Ottimizzazione del layout generale del progetto	B.1	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: dei percorsi e di fruibilità degli ambienti scolastici	D	12
		B.2	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: delle aree esterne ed il loro allestimento	D	10
C	Implementazione ed ottimizzazione delle dotazioni impiantistiche e domotiche dell'edificio	C.1	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: delle dotazioni impiantistiche e domotiche, volte all'incremento del comfort degli ambienti didattici, del benessere per i fruitori dell'immobile (alunni, docenti, personale di servizio) in relazione anche ai risultati attesi descritti nella proposta, alla facilità di utilizzo ed alla razionalizzazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria	D	8
		C.2	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: delle dotazioni impiantistiche e domotiche, volte all'incremento degli standard di sicurezza in relazione anche ai risultati attesi descritti nella proposta, alla facilità di utilizzo ed alla razionalizzazione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria	D	8
D	Proposte di efficientamento energetico, riduzione fabbisogno energetico edificio (nZeb), rispondenza ai C.A.M.	D.1	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: delle dotazioni impiantistiche ed edilizie, atte all'efficientamento energetico dell'edificio ed alla riduzione del suo fabbisogno energetico, in linea con i principi nZEB	D	10
		D.2	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: delle dotazioni impiantistiche ed edilizie, atte al perseguimento dei principi dei pertinenti Criteri Ambientali Minimi	D	8
E	Manutenzione ordinaria e straordinaria	E.1	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: ordinaria e/o straordinaria degli elementi costitutivi dell'opera, in termini di completezza, estensione, modalità operative e gestionali rispetto all'amministrazione scolastica ed a quella comunale	D	8
		E.2	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte di miglioramento: ordinaria e/o straordinaria delle aree esterne, in termini di completezza, estensione, modalità operative e gestionali rispetto all'amministrazione scolastica ed a quella comunale	D	8
F	Fornitura arredo	F.1	Sarà valutata la qualità, funzionalità, completezza e chiarezza espositiva, delle proposte: di fornitura di arredi a servizio del plesso scolastico, in termini di completezza dell'offerta, ergonomia, rispondenza ai CAM, modalità operative di fornitura, posa in opera e movimentazione	D	10
Totale					90

LIVELLO DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Nulla	0,00
Minima	0,10
Ridotta	0,20
Limitata	0,30
Evolutiva	0,40
Significativa	0,50
Sufficiente	0,60
Buona	0,70
Discreta	0,80
Ottima	0,90
Assoluta	1,00

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare "T" o quantitativo "Q" come identificati nella tabella di cui al paragrafo 18.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula con interpolazione lineare**

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più conveniente

16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo compensatore**, in quanto ritenuto congruo dal punto di vista rispetto alla procedura di gara in argomento, in base a valutazioni di carattere tecnico e procedurale.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

16.5 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno, alle ore, La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice in seduta riservata procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'OFFERTA TECNICA.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 gg naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La amministrazione concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio. secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l' informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre).

La amministrazione concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Tali spiegazioni possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20.1 – VERIFICA DELL'IDONEITA' DEGLI OFFERENTI

Non ricorre l'ipotesi di inversione procedimentale

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la amministrazione concedente può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello/i indicato/i dalla amministrazione concedente e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la amministrazione concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la amministrazione concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta ritenuta valida.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

~~La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.~~

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante del Comune di Mentana, ai sensi dell'art. 18 del codice, ovvero mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute – spese di scritturazione e di segreteria, relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per il presente appalto non è prevista l'applicazione della clausola sociale di cui all'art. 57 del D.Lgs. n. 36/2023.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Mentana e nel vigente PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante. nella sezione: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE, sottosezione: DISPOSIZIONI GENERALI - PIANO TRIENNALE PER LA

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, link: https://mentana.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=1452798112&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=1452798113

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita secondo le norme di utilizzo della piattaforma descritte nel documento: NORME TECNICHE DI UTILIZZO, visionabile attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php e comunicata analogamente agli interessati.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, secondo le norme di utilizzo della piattaforma descritte nel documento: NORME TECNICHE DI UTILIZZO, visionabile attraverso il link: https://piattaforma.asmecomm.it/norme_tecniche.php. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati secondo le norme di utilizzo della piattaforma descritte nel documento: NORME TECNICHE DI UTILIZZO.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito previa inoltro di richiesta nella PAD secondo le norme di utilizzo della piattaforma descritte nel documento: NORME TECNICHE DI UTILIZZO.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Tivoli rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

28. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 36/2023 e sui allegati, nella normativa vigente in materia oltreché in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, inoltre, si fa espresso riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto, al progetto esecutivo posto a base di gara ed agli ulteriori documenti di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati ed ai regolamenti comunali pertinenti l’appalto da affidare.

Ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

- 1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d’uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d’ufficio ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l’operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;
- 2) può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 18, commi 3, lettera a) del Codice.

È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 108 – comma 10 – del D.Lgs. n. 36/2023.

L’offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l’impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d’appalto.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.

L’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa. Nel caso in cui non si possa dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata:

1. all'accertamento della regolarità contributiva relativamente al personale dipendente mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

L'aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell'articolo 17 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, dopo la verifica del possesso dei requisiti in campo all'offerente.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione saranno, rispettivamente, spedite e comunicate lo stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di tale contestualità a causa della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva ai relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante. In questo caso, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

Ove ne ricorrano le condizioni, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del Codice, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori oggetto dell'appalto. L'eventuale affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

I termini tutti previsti dal presente disciplinare di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati e determinati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

Il Comune di Mentana si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

29. MODALITÀ DI RICORSO

Contro la lettera di invito a formulare offerta, il disciplinare di gara ed i documenti ad essi allegati è ammesso ricorso al Contro il presente bando ed i documenti di gara ad esso allegati è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma (Via Flaminia n. 189, 00196 Roma, Telefono 06 328 721, telefax 06 3287 2315).

Mentana, lì/..../2025

Il Responsabile Unico del Progetto

Geom. Luca Miozzi